

ANNO XXIV - N. 3 LUGLIO-SETTEMBRE 2011

RIVISTA TRIMESTRALE DI  
**DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA**

CEDAM

SILVIO RIONDATO

RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI  
CHE ESERCITANO PUBBLICI POTERI  
E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI (E NON),  
TRA TIPO CRIMINOLOGICO E TIPO NORMATIVO DI AUTORE

SOMMARIO: 1. Tipo di ente nella definizione legale degli enti pubblici inclusi/esclusi. - 2. Casistica: a) ente ospedaliero costituito in forma di società per azioni a partecipazione maggioritaria in mano pubblica; b) Società mista cui sono demandate dal Comune funzioni in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti. - 3. L'ente «pubblico economico» e l'ente pubblico «non economico»: la scomparsa del criterio legale dell'esercizio di pubblico potere. - 4. L'esclusione della persona giuridica che esercita pubblici poteri nella direttiva comunitaria sulla tutela penale dell'ambiente (e nella direttiva sulla tratta degli esseri umani). - 5. Responsabilità della persona giuridica pubblica per illecito meamente amministrativo. - 6. Tipo di ente, tipo della persona giuridica, volto penalistico costituzionale della responsabilità penale dell'ente.

1. – La responsabilità per reato concernente le persone giuridiche, detta «*amministrativa*», si è attuata in Italia con la legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, ed il conseguente decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mentre anche in altri Paesi europei si sono realizzate analoghe discipline. Così, com'è noto, di recente si è diffusamente infranta la consolidata credenza di matrice illuminista che il rifiuto della responsabilità collettiva costituisca un dato definitivamente acquisito alla coscienza etico-giuridica delle popolazioni civili<sup>(1)</sup>. Senza tuttavia con ciò entrare *funditus* in questa sede nella disputa dottrinale circa la natura della responsabilità dell'ente da reato, ci atterremo alla scelta della giurisprudenza, secondo cui si tratta in sostanza di una responsabilità di natura *penale*<sup>(2)</sup>, per fatto proprio<sup>(3)</sup>, che riprende lo schema del concorso di persone nel reato<sup>(4)</sup>.

(1) Come osservava Grosso, *Responsabilità penale*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1976, 713.

(2) Cass. pen., sez. II, 30.1.2006, n. 3615, in *Cass. pen.*, 2007, 74 – condivisibile almeno nella conclusione di massima, come emergerà nell'ultimo paragrafo.

(3) La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27735 (depositata il 16 luglio 2010), in *Cass. pen.*, 2011, n. 5, 648 ss. (con nota di AGNESI), *La natura della responsabilità da reato degli enti*, ivi, 1882), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d. lgs. n. 231/2001, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere per un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse e o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve ritenersi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda. La Corte ha pure precisato che non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, essendo prevista necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta «colpa di organizzazione» della persona giuridica.

(4) Cass., sez. un. pen., 27.3.2008, n. 7. La giurisprudenza ha inoltre ritenuto (in base a